



Prot. n. 3211
Bologna, 20 luglio 2011

Spett.le
Regione Emilia Romagna
ASSESSORATO SICUREZZA
TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE
Alla c.a. assessore **Paola Gazzolo**
assterr@regione.emilia-romagna.it

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA.
RETI DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E
IMMATERIALI.
GLI ASSESSORI MOBILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTI
Alla c.a. assessore **Alfredo Peri**
assmobilita@regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia Romagna
Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria
Dott. **Giovanni Santangelo**
giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia Romagna
Servizio Sismico
Nucleo Tecnico
nucleotecnico@regione.emilia-romagna.it

Buongiorno.

In relazione ad alcune segnalazioni giunte alla Commissione Normativa del ns. Ordine, segnaliamo una interpretazione a nostro parere errata che alcune STC danno della normativa, e due difficoltà operative nella gestione delle pratiche sismiche, per le quali chiediamo alla RER di dare adeguate risposte, e sulle quali ci permettiamo di dare fin da subito suggerimenti operativi.

1 – Autorizzazione sismica, anche in zone a bassa sismicità, per OGNI intervento su immobili sottoposti a vincolo di tutela di cui agli artt. 10 e 12 del TUBC (d.lgs 42/04)

Ci sono giunte segnalazioni circa il fatto che diverse STC, considerano da **subordinare ad autorizzazione sismica OGNI intervento strutturale che riguardi gli immobili di cui sopra**. Tale interpretazione ci pare in contrasto con la legge, laddove l'art. 11 della LR 19/10 (art. 11 comma 2), subordina ad autorizzazione sismica, nei comuni a bassa sismicità, solo 4 tipi di intervento, senza citare in nessun modo, genericamente, il TUBC. Tale interpretazione, a detta dei funzionari, deriva da una applicazione "estensiva" dell'elenco B del decreto del 21 ottobre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della protezione civile.

Come è noto, l'elenco è il seguente:

via saragozza 175
40135 bologna

tel 051.4399016
fax 051.4392175

www.archibo.it

c.f. 80039010378

Elenco B

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

1. Edifici:

1. Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.

2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni).

3. Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).

2. Opere infrastrutturali.

1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.

2. Grandi dighe.

Solo il punto 1.3 (Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale quali ad esempio musei, biblioteche, chiese) sembra potere avere una qualche assimilabilità agli edifici sottoposti a vincolo di tutela.

Tuttavia il punto parla di edifici il cui collasso può determinare danni significativi (definizione molto vaga) al patrimonio ecc..

Quindi, a rigore, **la qualificazione di "edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale"**, che fa scattare la necessità di autorizzazione sismica anche nei comuni a bassa sismicità, **NON dipende dal fatto che un immobile sia vincolato o meno, ma dal fatto che il suo eventuale collasso possa determinare danni significativi al patrimonio artistico ecc..**

Di conseguenza, quindi, anche **qualsiasi intervento che interessi le strutture di un immobile di nessun valore, INDIPENDENTEMENTE dal fatto che sia vincolato o meno, se adiacente, ad esempio, ad una chiesa facente parte del patrimonio culturale (sottoposta a vincolo di tutela), dovrebbe essere sottoposto ad autorizzazione sismica, anche nei comuni a bassa sismicità.**

Questa interpretazione, come è evidente, obbliga quindi le STC a **decidere discrezionalmente:**

- Quali siano gli immobili facenti parte del patrimonio storico, artistico e culturale;
- Quali siano gli immobili (vicini, adiacenti, sopra o sottostanti) a quelli di cui sopra, il cui collasso possa determinare danni significativi ai secondi;
- Quali siano i danni significativi



architettibologna

Come è noto, il vincolo di tutela è oggi esteso "ope legis" a tutti gli edifici di proprietà pubblica o di proprietà di ente privato non avente fine di lucro: edifici ACER, tutti gli edifici di proprietà ecclesiastica o di enti, ecc..

Significa che, **INDIPENDENTEMENTE DALL'ENTITA' DELL'INTERVENTO STRUTTURALE** (sopraelevazione o apertura di una finestrella), una massa sterminata di interventi definiti strutturali su un patrimonio edilizio immenso dovrebbe (deve, secondo la interpretazione segnalataci), essere sottoposto ad autorizzazione sismica anche nei comuni a bassa sismicità.

Sottolineando che questa interpretazione, a nostro parere:

- Non dà alcuna garanzia di sicurezza in più (i livelli di sicurezza adottati nel calcolo e nel progetto rimangono i medesimi);
- Implica molto lavoro in più per le STC (nei grandi comuni, circa il 10-15%% del patrimonio immobiliare risulta sottoposto a vincolo di tutela, e se consideriamo l'interpretazione "estesa", (le situazioni "il cui collasso può...ecc"), con immaginabili effetti;
- Implica una incertezza applicativa della norma (quali "danni significativi"? chi giudica quali edifici possono interagire coi vincolati? ecc.) che porterà certamente ad un incremento deo contenzioso legale.

Riteniamo pertanto questa interpretazione sbagliata, e comunque incompleta. **Chiediamo alla RER di esprimersi sui seguenti quesiti:**

- 1. Sono considerati edifici di interesse strategico TUTTI gli immobili sottoposti a vincolo di tutela di cui al d.lgs. 42/04?**
- 2. Se si, con quali criteri si valutano gli interventi negli edifici (vincolati o meno) "in prossimità" di quelli di cui sopra, di cui sopra, in base ai quali "scatta" l'obbligo di autorizzazione sismica?**

Suggeriamo pertanto di attenersi ad una interpretazione strettamente legata alla norma.

2 – Delega al ritiro delle autorizzazioni sismiche

E' stato segnalato a questo ordine che in diverse occasioni viene richiesta espressa delega da parte del richiedente per il ritiro delle autorizzazioni sismiche. La modulistica relativa (mod. B, alla fine) , che pure cita una delega del richiedente al progettista o ad altri a rappresentarlo "nei rapporti con la Struttura tecnica competente", non viene ritenuta, dalle STC stesse, sufficiente al ritiro.

La comunicazione di disponibilità degli atti per il ritiro, peraltro, cita chiaramente questa ulteriore necessità di delega.

E' una complicazione inutilmente inutile, costosa e che non serve a nessuno, che chiediamo di correggere **citando espressamente sulla modulistica che la delega autorizza a tenere i rapporti fra richiedente e STC, incluso il ritiro della documentazione.**



architettibologna

3 – deposito pratiche sismiche contestualmente ai titoli abilitativi

E' stato segnalato infine un "bug" procedurale che riteniamo debba essere risolto.

Sul titolo abilitativo deve essere riportato il protocollo della pratica sismica relativa.

Ma sulla pratica sismica, deve essere riportato il protocollo del titolo abilitativo.

In altre parole, non è possibile depositare il titolo abilitativo se non si è depositata la pratica sismica, ma non è possibile depositare la pratica sismica se non si è depositato il titolo abilitativo.

Questo non sarebbe un problema se esistessero gli Sportelli Unici per l'Edilizia, e se fosse possibile depositare le due pratiche contestualmente nello stesso ufficio. Purtroppo non è così (e plausibilmente non lo sarà mai).

La questione viene risolta normalmente "all'italiana" dai funzionari comunali, i quali normalmente rilasciano un protocollo ad una delle due pratiche (in assenza dell'altro), confidando che il richiedente (il tecnico), provveda a fare il "doppio giro" (deposito la scia, deposito la sismica, torno in comune e metto sulla scia il prot. della sismica – o viceversa...).

Va da sé che tale paradosso deve essere risolto; riteniamo che il titolo abilitativo possa essere depositato anche SENZA il protocollo della relativa pratica sismica, e che successivamente il protocollo della sismica possa essere comunicato DIRETTAMENTE DALLA STC AL COMUNE e al richiedente/delegato p.c.


In ogni caso riteniamo accettabile ogni altra soluzione che eviti questo ridicolo rimpallo fra uffici protocollo.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento fosse eventualmente ritenuto necessario, e siamo come sempre disponibili a dare tutta la collaborazione che la RER riterrà eventualmente utile chiederci.

In attesa di gradito riscontro, porgiamo

Distinti saluti

il Presidente del Consiglio dell'Ordine
arch. Pier Giorgio Giannelli



il Referente della Commissione Normative
del Consiglio dell'Ordine
arch. Stefano Pantaleoni



architettibologna